



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dell’Istituto di Istruzione Superiore Amerigo Vespucci di Gallipoli
(Lecce)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 2021

**Disposizioni in materia di traffico marittimo per l'abbattimento
di emissione di gas inquinanti**

ONOREVOLI SENATORI! - È sufficiente guardarsi intorno per comprendere il perché dell'interesse verso la tematica della tutela dell'ambiente. Noi, tutti studenti del sud Salento, è da anni che vediamo il nostro territorio deturpato dai danni della xilella. Una terra rigogliosamente verdeggiante per la presenza di ulivi secolari, oggi offre un panorama nostalgicamente desolato. E' rimasto il mare a rivestire di carattere la nostra terra, uno specchio d'acqua limpido e spumeggiante che noi amiamo con tutto il cuore perché, come gli ulivi secolari, è la nostra identità. Ed è rimasto un cielo terso, azzurro, luminoso che riscalda il cuore e mette allegria. Non pare a noi che la Costituzione italiana metta in contrapposizione il diritto al lavoro con il diritto alla salute e alla tutela dell'ambiente. Anzi li riconosce tutti egualmente come diritti inviolabili. Ed allora non riusciamo a comprendere come mai, senza soluzione di continuità, gli interessi particolari di chi svolge un'attività di impresa, debbano sempre e necessariamente stridere con le legittime aspirazioni di chi vuol vivere e lavorare in un ambiente salubre. E' da secoli che il Mare Nostrum è solcato da navi mercantili, però, oggi, è diventato quanto mai stringente, impone una navigazione rispettosa delle norme nazionali ed internazionali, perché quella normativa è finalizzata a prescrivere una navigazione rispettosa dell'ambiente, andando ad incidere sulla quantità massima di zolfo che può essere presente nel carburante marittimo, in modo da abbattere l'emissione di gas inquinanti prodotti dai motori delle navi. La normativa in tema di bunkeraggio è stata, inizialmente, emanata dagli organi internazionali e poi recepita dalle norme nazionali proprio a tutela dell'am-

biente. L'attuale regolamentazione dei combustibili per uso marittimo è, in particolare, disciplinata agli negli articoli 292, 295 e 296 e nel relativo Allegato X, parte I del testo Unico dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) così come modificato dal decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112, che a sua volta, ha dato piena attuazione alla direttiva 2012/33/UE. In particolare ha previsto, al fine di limitare le emissioni di inquinanti prodotte dai motori delle navi, che la quantità massima di zolfo che può essere presente all'interno del carburante marittimo non può superare il limite, al di fuori delle aree SECA, del 3,5%, ridotta a far tempo dal 2020, allo 0,5%. Ciò non di meno gli armatori, nonostante siano previste una serie di sanzioni a loro carico e a carico dei comandanti della nave che non rispettano le prescrizioni normative, pur di non far aumentare i costi di gestione dell'attività, evitano di acquistare carburante meno pesante producendo un forte inquinamento atmosferico, soprattutto nelle zone vicino ai porti. Ecco perché si è pensato che, forse offrendo un contributo economico agli armatori, gli stessi possano essere stimolati a mettersi a norma o rinnovando la flotta acquistando navi di nuova generazione oppure effettuando una serie di interventi manutentivi sul motore per renderli meno inquinanti. La proposta normativa va nel senso di motivare gli armatori a rispettare le norme a tutela dell'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. La presente di legge si pone l'obiettivo di abbattere l'inquinamento atmosferico del territorio nazionale prodotto dall'uso del carburante delle navi.

Art. 2

(Misure incentivanti l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D.lgs. 16 luglio 2014, n. 112, sono concessi finanziamenti fino a € 500.000,00 a fondo perduto per supportare gli armatori che collaborano fattivamente con il piano di abbattimento dell'inquinamento atmosferico disciplinato dalla presente legge.

2. Detto importo è concesso per l'acquisto di nave maggiore costruita in epoca successiva al 1970 o per effettuare interventi di manutenzione straordinaria su motore a combustione interna di navi maggiori, necessari per il rispetto dei requisiti tecnici relativi al livello di emissione di inquinanti gassosi e di particolato secondo la normativa nazionale ed internazionale vigente al momento della concessione del finanziamento, ovvero per l'installazione di un sistema diagnostico di controllo.

Art. 3

(Ambito di applicazione – destinatari)

1. La presente legge si rivolge a tutti gli armatori proprietari di navi maggiori iscritte nelle matricole italiane:

a. La cui flotta per il 50% effettua collegamenti marittimi esclusivamente nel bacino del Mar Mediterraneo;

b. Che si impegnano a disarmare una o più navi costruite in epoca antecedente al 1970;

c. Che effettuino, nel Mar Mediterraneo, bunkeraggio esclusivamente presso porti che garantiscano il rifornimento di carburante nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 152 del 2006 come modificato dal D.lgs. 16 luglio 2014, n. 112, comunque con presenza di zolfo non superiore allo 0,5 %.

Art. 4

(Controlli e sanzioni)

1. L'armatore, approvata l'erogazione della somma, deve esibire valida fidejussione bancaria e/o assicurativa per l'importo corrispondente all'erogazione.

2. L'armatore, deve presentare, regolare rendicontazione delle spese sostenute per l'acquisto e/o per gli interventi di cui all'art. 2 comma 2.

3. L'armatore che non impiega la somma ricevuta secondo le indicazioni di cui all'art. 2 comma 2 deve restituire l'intera somma ricevuta, con diritto dello Stato di riscuotere la fideiussione.

Art. 5

(Regolamenti di attuazione)

1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

2. In riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, il relativo regolamento è adottato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico previo parere dell'Agenzia delle entrate.

Art. 6

(Copertura finanziaria)

1. Il Ministero dell'ambiente e il Ministero dello sviluppo economico sono autorizzati a garantire una somma pari ad euro 20.000.000,00 a copertura dei contributi concessi agli armatori richiedenti. È istituito un apposito fondo di bilancio congiunto per l'erogazione dei contributi.

2. Il 50% delle risorse del fondo deriva dalle sanzioni provenienti dai danni per reati ambientali, il rimanente 50% dalla vendita dei beni confiscati alle mafie.